

TRIBUNALE ROMA

20 MARZO 1987

PRESIDENTE: VERDE
 ESTENSORE: C. IZZO
 PARTI: COLELLA
 (Avv. Elti di Rodeano)
 MIN. PUBBLICA ISTRUZIONE
 (Avv. Stato)

**Persona fisica • Diritti della
 personalità • Reputazione •
 Concorso pubblico • Giudizio
 negativo • Illiceità • Fattispecie •
 Sussistenza.**

Costituisce lesione della reputazione di un candidato, con riflessi sulla sua vita di relazione, il giudizio negativo espresso da una commissione per un concorso pubblico, con violazione delle norme amministrative disciplinanti i concorsi e discriminazioni sulla base dell'età dei concorrenti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. — Con atto di citazione notificato il 4 giugno 1986 il prof. Pasquale Colella conveniva in giudizio innanzi al Tribunale Civile di Roma il Ministero della Pubblica Istruzione, in persona del Ministro pro-tempore per sentir, accertata la responsabilità della Commissione giudicatrice

* La sentenza ha subito suscitato l'attenzione degli studiosi; al suo commento sono stati dedicati molti degli interventi alla tavola rotonda sulla diffamazione all'interno del convegno « *La giurisprudenza per massime e il valore del precedente* » tenutosi a Genova l'11 e 12 marzo 1988 ed i cui atti sono in corso di stampa per i tipi della Cedam: in particolare vi si sono soffermati G.B. FERRI e A. GAMBARO.

Si v. inoltre nota di richiami in *Foro it.*, 1987, I, 2855 e le osservazioni di S. ARPINIO, *Intuizioni e certezza, legge e giustizia: opera del giudizio e dimostrabilità del diritto*, in *Dir. famiglia*, 1987, 777.

del concorso a n. 8 posti di professore universitario di ruolo, prima fascia (gruppo 12) per l'illecita violazione dei diritti della persona dell'attore, condannare il Ministero convenuto al risarcimento dei danni da liquidarsi in L. 50.000.000 od altra somma, ritenuta di giustizia, da devolversi alla Croce Rossa Italiana.

Sosteneva il Colella che alla Commissione giudicatrice era addebitabile non tanto il fatto di averlo escluso dal novero dei vincitori, quanto l'aver ingenerato, sulla base di un operato discriminatorio e di un comportamento non ispirato a canoni di correttezza, un giudizio di netto sfavore fra il pubblico idoneo ad incidere, fra l'altro, sulla reputazione dell'attore.

A supporto di tale assunto faceva rilevare che il criterio seguito in fase decisoria dalla Commissione sarebbe stato fondato sull'età dei candidati cosicché il giudizio sui titoli sarebbe risultato viziato dalla non comparazione ovvero dalla comparazione tra elementi eterogenei (la giovane età e la grande padronanza di metodo di studio e di ricerca, da un lato, l'età non più giovane fisicamente ed i contributi scientifici effettivamente realizzati, dall'altro).

L'atto di citazione procedeva poi all'esame analitico delle posizioni di cinque degli otto candidati risultati poi vincitori per mostrare come l'adozione in concreto del predetto criterio di giudizio, avrebbe significato anche sacrificio di regole procedurali ispirate a principi di correttezza ed imparzialità, si da garantire il successo, fra le altre, a persone di non elevato livello culturale e scientifico con il risultato — a detta dell'attore — da ingenerare agli occhi del pubblico un giudizio di netto sfavore per il livello culturale e scientifico dell'attore che, posto dalla Commissione a confronto con quello dei vincitori del concorso, sarebbe addirittura risultato in posizione inferiore.

Anche per questo verso l'attore assume di aver subito un danno per lesione alla sua reputazione nonché alla sua immagine.

Nel costituirsi in giudizio, per conto dell'Amministrazione della Pubblica Istruzione, l'Avvocatura Generale dello Stato eccepiva l'improponibilità e comunque l'infondatezza della domanda

giudiziale di risarcimento danni avanzata dall'attore.

Veniva rilevato come i pretesi vizi lamentati dall'attore e la pretesa erronea valutazione dei concorrenti vincitori avrebbero potuto, a tutto concedere, integrare gli estremi della lesione dell'interesse legittimo al corretto svolgimento della procedura concorsuale. Così ricostruita la situazione soggettiva fatta valere dall'attore se ne inferiva l'impossibilità di reclamare una tutela risarcitoria non configurandosi lesione alcuna di diritto soggettivo e si aggiungeva che, comunque, anche le censure negative rivolte alle valutazioni positive dei concorrenti vincitori si sarebbero risolte in apprezzamenti di merito che, anche davanti ad un giudice di interessi, non avrebbero potuto essere prospettati.

Quanto al danno subito si contestava il fatto che l'ampia documentazione dei titoli prodotti avrebbe dovuto fare automaticamente acquisire all'attore la cattedra universitaria; si ribadiva altresì che la procedura sarebbe stata svolta correttamente e che, per converso, il giudizio negativo nei riguardi del Colella avrebbe avuto il suo fondamento.

In conclusione — secondo la tesi prospettata dall'Avvocatura — i pregiudizi lamentati dall'attore non concretizzerebbero ipotesi di danno risarcibile e si risolverebbero in quel generico pregiudizio che subisce chiunque a seguito di una negativa valutazione di esame. Di qui, dunque, l'infondatezza oltre che l'improponibilità della domanda attorea.

Con ricorso *ex art.* 670 c.p.c. il prof. Colella chiedeva al G.I. di autorizzare il sequestro giudiziario delle pubblicazioni depositate presso il Ministero della Pubblica Istruzione con riferimento ai candidati che sono stati dichiarati vincitori del concorso a cattedra, nonché dei verbali dei lavori, evidenziando la rilevanza della predetta documentazione ai fini della decisione della causa promossa dall'attore, nonché il rischio che l'eventuale ritiro da parte dei candidati delle medesime pubblicazioni potesse pregiudicare irrimediabilmente la possibilità per il ricorrente di fornire prove in ordine alla responsabilità dei membri della Commissione giudicatrice.

Si sosteneva, infatti, che alcune pubblicazioni prese in considerazione dalla

Commissione non sarebbero risultate incluse, come dovuto, nei plichi inviati unitamente alla domanda di partecipazione al concorso.

Con decreto del 17 giugno 1986 ai sensi dell'art. 670 n. 2 c.p.c. il G.I. disponeva il sequestro giudiziario delle pubblicazioni e degli elenchi dei titoli relativi ai candidati prof. Valerio Tozzi, Salvatore Bordonali, Giampiero Milano, Raffaele Botta, Francesco Falchi, Giambattista Varnier, Pier Antonio Bonnet e Paolo Moneta, risultati vincitori del concorso a professore universitario di ruolo, 1^a fascia raggruppamento n. 12, bandito con d.m. 24 marzo 1984 e 18 luglio 1984 pubblicato sulla *G.U.* n. 10 del 3 agosto 1984; respingeva, invece, la richiesta di sequestro dei verbali dei lavori della Commissione.

In accoglimento di successiva istanza avanzata dal ricorrente nel corso dell'udienza del 14 luglio 1986 il G.I. ordinava al Ministero della Pubblica Istruzione l'esibizione in giudizio di copia autentica: a) dei verbali dei lavori della Commissione giudicatrice del concorso a professore ordinario di ruolo di prima fascia raggruppamento 12, bandito con d.m. 24 maggio-18 luglio 1984 pubblicati sulla *G.U.* n. 10 del 3 agosto 1984, nonché dei giudizi finali della Commissione e dei singoli commissari sui vincitori del concorso e sull'attore; b) dei verbali dei lavori della Commissione giudicatrice per il giudizio d'idoneità a professore associato, 1^a tornata, bandito con d.m. del 4 dicembre 1986 pubblicato sul supplemento ordinario della *G.U.* n. 10 del 12 gennaio 1981 nonché i giudizi espressi dalla Commissione e dai singoli commissari, ove previsti, sull'attore prof. Pasquale Colella e sui candidati proff. G. Varnier, G. Milano, S. Bordonali, F. Falchi e V. Tozzi, nonché copia autentica dell'elenco delle pubblicazioni depositate da detti candidati e del curriculum personale; c) dei verbali dei lavori della Commissione e dai singoli commissari, ove previsti, sul prof. V. Tozzi, nonché gli atti di rinvio dal CUN alla Commissione dei lavori del concorso nonché copia dei successivi atti, verbali e giudizi della Commissione di definitiva approvazione.

Ordinava, infine, al custode il deposito in Cancelleria della documentazione oggetto del provvedimento di sequestro.

La predetta documentazione veniva ritualmente depositata in atti sia dal custode giudiziario che dall'Avvocatura. Richiesta dall'attore l'ammissione di mezzi istruttori, su invito del G.I., le parti precisavano le conclusioni e, all'udienza collegiale del 6 febbraio 1987 la causa veniva trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — Va esaminata in primo luogo l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall'Amministrazione convenuta secondo cui, nel caso di specie, la posizione soggettiva di cui l'attore si afferma portatore sarebbe irrilevante ai fini di eventuali pretese risarcitorie, dovendosi qualificare quale interesse legittimo, e non già quale diritto soggettivo, l'interesse dell'attore al regolare svolgimento del concorso.

Tale eccezione è infondata. L'attore, infatti, non ha, in questa sede, richiesto il risarcimento dei danni derivanti dalla mancata vincita concorsuale, per l'asserita illegittimità dell'operato della Commissione, bensì esclusivamente i danni direttamente causati alla propria persona da fatti discriminatori ed illeciti ai danni della persona dell'attore, posti in essere dai membri della Commissione di concorso in occasione dello svolgimento dei propri compiti d'ufficio.

Non v'è alcun dubbio che spetti al giudice ordinario conoscere delle domande giudiziali con le quali l'attore lamenta la lesione di situazioni soggettive assolute da cui siano derivate conseguenze pregiudizievoli, anche quando la causa di queste ultime sia individuata in atti o comportamenti della pubblica amministrazione (art. 4 legge n. 2248/1865).

Il *petitum* risulta, d'altra parte, criterio importante per giudicare della competenza giurisdizionale: nel caso di specie oggetto della domanda giudiziale è il risarcimento dei danni extracontrattuali subiti dall'attore a causa dell'illecito comportamento della Pubblica Amministrazione.

È bene sottolineare che l'attore non ha lamentato danni patrimoniali conseguenti alla mancata vincita del concorso quali potevano identificarsi, ad esempio, nella differenza retributiva corrente tra la retribuzione dei professori ordinari di prima fascia (di cui avrebbe goduto in caso di esito positivo) e quella dei pro-

fessori di seconda fascia (posizione già rivestita dall'attore); la lesione denunciata appare perciò in diretta correlazione con il comportamento dei componenti la Commissione giudicatrice, a prescindere da quello che è stato poi l'esito concorsuale.

Non è condivisibile la tesi esposta dall'Avvocatura, secondo la quale i danni lamentati sarebbero di mero fatto potendosi al massimo concedere che essi conseguissero alla lesione di un interesse legittimo.

Qui si deve solo osservare che il fatto costitutivo del diritto al risarcimento del danno non consiste nell'illegittimità dell'atto in sé considerato, bensì proprio nell'illiceità dell'operato della Pubblica Amministrazione, dimodoché anche da un punto di vista pratico, oltre che giuridico, non si rivela affatto necessaria la preventiva declaratoria d'illegittimità degli atti concorsuali da parte del giudice amministrativo. D'altra parte l'attore non ha fatto valere né l'annullamento degli atti concorsuali, rispetto ai quali neppure astrattamente era ipotizzabile una competenza del giudice ordinario, né i danni derivanti dalla mancata vincita concorsuale, per i quali non è possibile reclamare — com'è ovvio — una tutela risarcitoria, non potendosi teorizzare l'esistenza di un diritto soggettivo in tal senso.

Non viene in rilievo, dunque, la necessità di un previo giudizio amministrativo che accerti l'illegittimità degli atti in questione, né sembra possa rilevarsi utile entrare nel merito della *vexata quaestio* della risarcibilità dei danni derivanti dalla lesione di interessi legittimi, trattandosi più semplicemente nel caso di specie della semplice richiesta di tutela della persona umana, di valori, cioè, che non sopportano di essere considerati alla stregua di interessi secondari.

In altri termini non si tratta, tanto, di esaminare prima la possibile coincidenza di questi interessi con quelli della Pubblica Amministrazione per porre poi il successivo problema della risarcibilità di tali interessi in occasione di lesione ai medesimi causativa di danni; si tratta piuttosto di verificare se il comportamento della Pubblica Amministrazione abbia o meno direttamente violato i diritti della persona dell'attore: se così fosse questi sarebbero per definizione irri-

ducibili ad interessi tutelabili solo in subordine all'interesse dalla Pubblica Amministrazione.

Resta dunque estraneo al compito del giudice ordinario la dichiarazione d'illegittimità degli atti concorsuali, riguardo alla quale dovrà invocarsi l'intervento del giudice amministrativo; spetta invece al giudice ordinario vagliare l'operato della Pubblica Amministrazione allorché questo venga prospettato quale causa di danno ingiusto. In altri termini, è evidente l'autonomia del giudizio sul danno rispetto a quello sulla legittimità dell'atto.

Nel merito occorre esaminare nell'ordine: la liceità del comportamento della Pubblica Amministrazione; la natura dei beni della persona di cui si assume la lesione; l'entità del danno eventualmente risarcibile.

La documentazione acquisita al procedimento *de quo* appare sufficiente, unitamente ai chiarimenti forniti dalle parti nei rispettivi atti processuali, a far piena luce sul comportamento della Pubblica Amministrazione al fine di verificarne la liceità, senza che vi sia necessità di ricorrere alla prova per testi articolata dall'attore.

Gli atti del concorso mettono certamente in luce diversi comportamenti della Commissione giudicatrice non tutti rilevanti ai fini del presente giudizio: fra i comportamenti che l'attore ha denunciato quali sintomatici di un atteggiamento negligente cui era possibile in qualche modo, ricollegare il danno ricevuto, viene annoverato quello consistente nella mancata sottoscrizione, da parte di tutti i commissari, dei giudizi finali sui singoli candidati.

Effettivamente consta dall'esame dei documenti che, benché il verbale della Commissione del 26 febbraio 1986 attesti l'esistenza della controfirma da parte dei suoi componenti su tutti gli atti concorsuali, ciò non risulta avvenuto in relazione ai giudizi finali, allegati alla relazione ai giudici finali, per i candidati Tozzi, Uccella, Casellati - Alberti, Botta, Codevilla, Dente (in tali recensioni mancano le firme di alcuni Commissari); per i candidati Bordonali, Milano, Coppola e Pellegrino mancano le firme di tutti i commissari.

Le negligenze testé messe in rilievo, se possono essere una spia della non sem-

pre rigorosa linea di condotta tenuta dalla Commissione giudicatrice, non possono costituire fatti illeciti per i quali sia possibile invocare una tutela civile, poiché non è dato riscontrare un nesso diretto di causalità tra tali negligenze ed i danni lamentati dall'attore.

Altri comportamenti, invece, considerati oltre che nella loro specificità, anche nel loro insieme, rilevano, ai fini del presente giudizio, concorrendo in un più complessivo disegno discriminatorio atto ad incidere, a sua volta, sulla reputazione dell'attore ovvero sulla sua vita di relazione.

Taluni comportamenti, in verità, appaiono particolarmente gravi e segnano, inequivocabilmente, il discostarsi dell'operato della Commissione non solo da quei canoni di correttezza e d'imparzialità che dovrebbero essere costantemente seguiti dalla Pubblica Amministrazione, ma anche dalla normativa che presiede allo svolgimento del concorso.

Con riferimento a quest'ultima l'art. 41 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 stabilisce che l'accesso alla fascia dei professori ordinari « ha luogo mediante pubblici concorsi per titoli su base nazionale intesi ad accertare la piena maturità scientifica dei candidati ».

Tale previsione può essere adeguatamente illuminata da una serie di principi costituzionali, quali quello che stabilisce che « tutti i cittadini... possono accedere agli uffici pubblici... in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge » (art. 51, comma 1 della Costituzione), o quello che in tema di tutela del lavoro riconosce come compito della Repubblica anche la cura della « elevazioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge » (art. 51, comma 1 della Costituzione), o quello che in tema di tutela del lavoro riconosce come compito della Repubblica anche la cura della « elevazione professionale dei lavoratori » (art. 35, comma 2 della Costituzione), ovvero quello che riconosce che « i capaci e meritevoli... hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi » (art. 34, comma 3 della Costituzione): i criteri di scelta desumibili da tali previsioni costituzionali valgono a tutelare quell'esigenza di « pieno sviluppo della persona umana » (art. 3, comma 2 della Costituzione) concepita, non a caso, in un quadro di riferimento

ispirato al rispetto dell'eguaglianza tra i cittadini formale e sostanziale, eguaglianza la quale esclude che le condizioni personali (fra cui l'età) possano fungere da criterio scriminante.

L'art. 41 del d.P.R. 382/80 appare in linea con tali principi poiché individua nei « titoli » il criterio di selezione dei candidati e nella « piena maturità scientifica » l'elemento da riscontrare nel vaglio dei medesimi.

A differenza di altri concorsi, nel caso di specie la speciale professionalità richiesta deve essere comprovata a pieno, cosicché non basta dar prova di aver contribuito con « apporti originali » alla disciplina (in tal senso, cfr., invece, è orientato l'art. 4, comma 7 n. 3 del d.P.R. 1° ottobre 1973, n. 580 convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766, per quanto concerneva il conferimento di incarichi di insegnamento), ma occorre dar prova di una maturità piena, non probabile, né attendibile ragionevolmente sulla base dei dati oggettivi (titoli) a disposizione della Commissione Giudicatrice. L'art. 41 del d.P.R. 382/80 impone alla Commissione un giudizio non solo in ordine all'*an* della maturità ma anche in ordine al « grado » di questa, dovendo anche condurre ad accertare che tale maturità scientifica raggiunga il livello massimo della « pienezza » cioè della completezza.

Si tratta di criteri tesi a valorizzare la dedizione agli studi da parte dei potenziali concorrenti i quali non debbono e non possono limitare i propri contributi scientifici solo in direzione di contributi significativi di una capacità potenziale sul piano intellettuale ad approfondire le varie tematiche della disciplina per la quale si intende concorrere: l'aggiornamento continuo, la diuturnità degli studi unitamente alla loro qualità e testimonianza di una piena maturità scientifica sono richieste in ragione della particolare qualità dell'ufficio pubblico da ricoprire, ufficio al quale è demandato il compito di contribuire a garantire una formazione universitaria che metta gli studenti di attingere conoscenze di alta cultura.

L'attore ha lamentato, invece, la utilizzazione da parte della Commissione di un criterio discriminatorio fondato sull'età dei candidati: se ciò risultasse vero sarebbe evidente il contrasto con la

previsione legislativa su richiamata; dovrebbe comunque poi essere comprovata l'idoneità di tale illecito ad incidere sui diritti della persona dell'attore, mentre il comportamento della commissione in violazione esplicita della normativa dovrebbe poi risultare causa del danno ingiusto lamentato dall'attore.

Ciò posto occorre, in primo luogo, accertare l'esistenza di comportamenti anti-giuridici suscettibili di essere presi in considerazione in quanto fonte di danno per l'attore.

Si tratta, in particolare, di riscontrare la rispondenza al vero di quanto da questi denunciato in ordine all'operato della Commissione ispirato a favorire, quanto meno con riguardo all'area dei candidati da discutere, i candidati comparativamente più giovani valutando con favore anche titoli che non avrebbero potuto essere presi in considerazione pur di pervenire a giudizi di « piena maturità scientifica ».

L'illiceità di tale comportamento è comprovabile *per tabulas* sulla base della documentazione acquisita al processo. Dall'esame di questa è dato evincere le seguenti ipotesi: a) che i plichi non siano mai stati aperti, così come affermato dall'attore. Tale asserzione, non contrastata dall'Avvocatura, sembrerebbe avvalorata dal verbale di sequestro dei plichi medesimi; b) che i plichi siano stati aperti dai Commissari, così come attestato dal verbale del 21 gennaio 1985, n. 3, e poi diligentemente richiusi. Vera tale ipotesi è difficile comprendere perché poi del contenuto di tali titoli non si sia voluto tener conto con riguardo ad alcuni dei candidati; c) che in ogni caso, la Commissione sia stata indotta in errore ed abbia, quindi, fondato il suo giudizio, su documentazione inviata ai Commissari dai candidati, difforme da quella spedita, nei termini, al Ministero, ed acquisita in atti, in violazione dell'art. 4, ultimo comma del bando di concorso che prescrive che « sarà cura dei candidati inviare, entro il 10° giorno dalla data di pubblicazione nella *G.U.* del decreto costitutivo della Commissione giudicatrice del concorso a ciascuno dei componenti una copia di tutte le pubblicazioni, con allegato elenco, unitamente ad una copia del *curriculum* e dell'elenco dei documenti ».

In tutte e tre le ipotesi risulta comunque violata, nei fatti, la normativa prevista nel bando di concorso (pubblicato nella *G.U.* del 3 agosto 1984) ai sensi della quale « le pubblicazioni che non risultino giunte nel termine previsto dal precedente primo comma (il quale fa riferimento al termine di 90 giorni successivi alla pubblicazione del bando) non potranno essere considerate dalla Commissione giudicatrice », in quanto i Commissari, pur di giustificare il giudizio di piena maturità scientifica di taluni candidati relativamente più giovani, risultati poi vincitori, non hanno esitato a tenere conto di opere presentate solo successivamente al termine sopra indicato.

E ciò sia nei giudizi individuali che in quelli finali, come si rileva, tra l'altro, dalle considerazioni che seguono. Tra i vincitori del concorso è il prof. Giampiero Milano autore di una monografia stampata, in edizione provvisoria ed intitolata « Il Sinodo dei vescovi » (Milano, 1984, Giuffrè) di complessive pp. 217, composta di due capitoli: I) La consultazione preconciolare e l'elaborazione dello schema sui vescovi; II) I dibattiti conciliari sulla costituzione gerarchica della chiesa e sull'episcopato, ed inviata in tempo utile al Ministero della Pubblica Istruzione.

Tale edizione non è, però, la medesima presa in considerazione da tutti e cinque i commissari in sede concorsuale, come appare evidente, in primo luogo, dalla relazione individuale articolata dal prof. Bertolino. In essa è presente un giudizio positivo sulla trattazione delle « questioni dogmatiche aperte dal Concilio in tema di sinodalità », che è riferibile, solo al cap. III dell'edizione definitiva del libro (1985) intitolato appunto « Le questioni dogmatiche aperte dal Concilio », così come un ulteriore giudizio si riferisce, inequivocabilmente, al cap. IV dell'edizione definitiva del 1985 di p. 408, prodotta dall'attore.

Lo stesso dicasi del giudizio individuale espresso dal Commissario prof. Vitali che si riferisce ai primi due capitoli costituiti da 208 pagine (così è nell'edizione definitiva), nonché ad un ulteriore capitolo (« Profili giuridici del Sinodo dei vescovi ») anch'esso nell'edizione definitiva (1985). Si citano, esplicitamente, pagine della monografia (215,

242, 238, 255, 257, 260) inesistenti nell'edizione provvisoria. Anche il giudizio individuale espresso dal prof. Margiotta Broglio si riferisce a temi affrontati dal candidato quali « le questioni dogmatiche aperte dal Concilio » Vaticano II e la « ricostruzione organica dei profili giuridici del Sinodo con particolare attenzione ai problemi delle procedure ed a quelli del rapporto tra Sinodo e collegialità » che è dato rinvenire esclusivamente nel III e IV capitolo dell'edizione definitiva 1985. Lo stesso dicasi per il giudizio del Commissario prof. Catalano che si riferisce, esplicitamente, alle pp. 322, 260, 239 ed al Cap. III. Ciò vale anche per il prof. Mauro, il quale, pur omettendo il riferimento specifico alle pagine ed ai capitoli dell'opera, si riferisce tuttavia, com'è dato desumere ad esempio dalla seguente affermazione, « i criteri ispiratori di carattere dogmatico nonché i rapporti con i preesistenti organi di governo universale della Chiesa » all'edizione definitiva del libro ed in particolare al III e IV Capitolo.

I giudizi dei singoli commissari sono stati poi trasfusi nel giudizio conclusivo dove il giudizio sulla monografia, che dal *curriculum* in atti risulta essere l'unica del candidato, costituisce il nucleo fondamentale dell'apprezzamento positivo ai fini del concorso e dove, per le espressioni usate, il riferimento all'edizione definitiva, non può essere revocato in dubbio.

L'attore ha contestato anche la validità dei titoli presentati da altro candidato (Salvatore Bordonali) in riferimento all'art. 4, comma 2, del bando di concorso che prescrive che i lavori dei candidati stampati in Italia, debbono essere in regola con gli obblighi previsti dall'art. 1 d.l. 31 agosto 1945, n. 660, il quale impone allo stampatore l'obbligo di consegnare alla Prefettura ed alla Procura della Repubblica copia di ogni stampato o pubblicazione. L'art. 5 della legge 2 febbraio 1939, n. 374 richiede poi che ogni esemplare delle pubblicazioni o stampati soggetti all'obbligo della consegna debba portare sul frontespizio o sull'ultima pagina del testo il nome ed il domicilio dello stampatore.

L'assenza di tale indicazione viene rilevata esplicitamente nel giudizio espresso dal Commissario prof. Bertolino con riguardo alla seconda monogra-

fia del Bordonali su « Il sistema delle opposizioni matrimoniali », che nell'edizione provvisoria constava di 76 pagine, non numerate.

Tali rilievi sono stati trascurati dagli altri componenti la Commissione che, a maggioranza, hanno decretato la vincita del concorso da parte del candidato. Un Commissario, anzi, nel suo giudizio cita la pagina 222 dell'opera, pagina estranea all'edizione consegnata al Ministero nei termini previsti dal bando. L'opera, nella sua stesura definitiva, versata in atti dall'attore, è posta, per i riferimenti usati, indubbiamente alla base del giudizio favorevole al candidato nella relazione definitiva.

Non sembra possano essere seguiti in questa sede, però, i rilievi mossi dall'attore relativamente al merito dell'opera e concernenti sia la metodologia seguita, sia la conoscenza della materia, sia, infine, il rispetto (mancato) per le regole sintattiche e grammaticali, trattandosi di questioni che seppure rilevanti in una valutazione sulla preparazione culturale del candidato attengono al giudizio strettamente tecnico devoluto alla Commissione e, giammai possono essere prese in considerazione in questa sede.

Uguale doglianza vien avanzata dall'attore nei confronti di altro candidato (prof. Valerio Tozzi); per quanto riguarda la monografia « Assistenza religiosa e diritto ecclesiastico » che nella edizione provvisoria e litografica, spedita al Ministero, risulta composta di 52 pagine. Al riguardo, un commissario (Vitali), nel giudizio individuale, da una parte, dà correttamente atto che tale monografia è compiuta solo per quanto riguarda la prima parte e che vi è lo schema generale dell'opera (cioè l'indice complessivo di quello che sarebbe stata l'edizione definitiva della monografia); dall'altra parte esprime, però, analitici giudizi su numerosi temi indicati solo nell'indice dell'opera e di cui non si ha traccia nell'edizione del 1984 ed affrontati in realtà nell'edizione definitiva del dicembre 1985 versata in atti dall'attore unitamente alla fotocopia della copertina e di alcune pagine di un'altra edizione più contenuta della stessa monografia ma sempre tardiva (giugno 1985) rispetto ai termini concorsuali. Altrettanto dicasi per il giudizio del prof. Margiotta Broglio che fa positivo riferimen-

to all'opera nella sua versione definitiva, come si evince chiaramente dalle espressioni utilizzate. Stesso discorso va fatto in ordine al giudizio di altro commissario (Mauro) che non può riferirsi, proprio per il giudizio espresso, che all'edizione definitiva del 1985.

Basta, ai fini del presente giudizio, rilevare il mancato rispetto, da parte della Commissione, delle regole formali previste dalla legge e dal bando di concorso per evidenziare l'illiceità del comportamento seguito.

La rassegna appena effettuata dei giudizi individuali e conclusivi concernenti alcuni candidati poi risultati vincitori, conferma che i criteri di valutazione seguiti dai Commissari risultano impropri ed oggettivamente idonei a favorire la posizione di candidati relativamente più giovani dell'attore.

Tale linea di giudizio è stata fatta propria dalla Commissione consapevolmente come si evince da due documenti: il primo, costituito dalla relazione al Ministero, riferisce che la Commissione ha « effettuato la comparazione dei giudizi dei singoli commissari, pervenendo collegialmente ed alla unanimità — tranne per il caso del candidato Bordonali Salvatore per il quale il Commissario prof. Rinaldo Bertolino ha predisposto relazione di minoranza ... — alla formulazione dei giudizi conclusivi ».

L'altro documento, costituito per l'appunto dalla relazione del prof. Bertolino, che fa parte integrante della relazione finale, lamenta per l'appunto come, nel caso relativamente al quale si è avvertita la necessità di approntare una relazione di minoranza (giudizio sul Bordonali), la Commissione si sia discostata dai criteri ispiratori prescelti per il giudizio i quali vengono chiaramente esplicitati nel modo seguente: « Al concorso erano presenti 27 candidati: parte anziani, di età e per continuità di ricerca; parte comparativamente più giovani con più ridotta produzione scientifica... ».

Emerge chiara dunque una distinzione tra due aree di candidati: quelli anziani e quelli comparativamente più giovani, il che agevola l'adozione per questi ultimi di criteri di valutazione disomogenei tesi ad accertarne più le potenzialità intellettuali che le concrete testimonianze di una completa (« piena ») pa-

dronanza scientifica della disciplina.

Per converso, con riguardo all'altra area di candidati, il rischio di mortificare una continua attività di lavoro intellettuale appare assai forte.

L'Avvocatura dello Stato nella comparsa di costituzione, aveva osservato che i titoli fatti valere dal Colella avrebbero avuto esclusiva natura professionale, permettendogli di godere di un indiscusso prestigio extra-accademico, senza che gli fosse consentito, però, avanzare pretese ragionevoli sul piano dei riconoscimenti accademici.

Risulta, invece, dalle precisazioni dell'attore nonché dagli atti di causa che anche il curriculum accademico dell'attore è di tutto rispetto: il prof. Colella consegue nel 1967 la libera docenza che gli viene poi confermata nel 1972; in tale anno viene altresì incaricato dell'insegnamento del diritto canonico presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Salerno, incarico poi stabilizzato nel 1975. Nel 1982 l'attore supera alla prima tornata concorsuale prevista dalla legge il giudizio di idoneità a professore associato. Nell'anno accademico 1983/84 al prof. Colella viene affidato, per supplenza, il corso di Istituzioni di diritto pubblico presso l'Università di Salerno; tale supplenza è stata poi confermata successivamente. Dal 21 dicembre 1985 il prof. Colella è stato nominato direttore dell'Istituto di Diritto Pubblico della Facoltà di Giurisprudenza di Salerno.

I riconoscimenti ufficiali di natura accademica trovano riscontro in una produzione scientifica notevole: circa ottanta lavori di carattere scientifico, quattro monografie edite per i tipi della Jovene, nel 1962, 1966, 1979, 1983; collaborazioni ad opere scientifiche di grande prestigio testimoniate da otto voci redatte per l'Enciclopedia del diritto, da 10 voci richieste per l'Enciclopedia giuridica italiana (« Treccani »), dalla collaborazione richiesta per il Trattato di diritto privato.

Molti dei titoli scientifici ora richiamati sono stati prodotti dall'attore dopo il conseguimento dell'idoneità a professore associato nel 1982 (in particolare le voci per le Enciclopedie, la monografia del 1983), testimoniando così non solo il proseguimento di un'intensa attività intellettuale ma anche l'aspirazione legit-

tima a riconoscimenti ulteriori e più prestigiosi come la nomina a professore ordinario di prima fascia.

La possibilità di far valere le proprie chances di successo, quindi, non può essere mortificata aprioristicamente da un sostanziale giudizio di inadeguatezza del candidato in ragione della sua non più giovane età: che alla base del giudizio ci sia questo è confermato oltre che dai documenti ufficiali, su richiamati, che testimoniano di una discriminazione effettuata dalla Commissione giudicatrice tra due aree di candidati (più anziani e più giovani) anche da un'ulteriore circostanza evidenziata dall'attore, che suscita perplessità.

Altro candidato, infatti (prof. Tozzi) non aveva superato il giudizio di idoneità a professore di seconda fascia nei due concorsi riservati agli assistenti ordinari, a professori stabilizzati etc. Il primo espletato nel 1981-82, come risulta dalla documentazione; il secondo conclusosi il 9 gennaio 1986, dopo che il CUN aveva rimesso gli atti alla Commissione per un'ulteriore valutazione, riguardante anche il candidato Tozzi e la Commissione aveva confermato il giudizio negativo, giudizio poi approvato dal Ministero della Pubblica Istruzione in data 12 febbraio 1986. Orbene la Commissione giudicatrice del concorso al livello superiore di professore ordinario di prima fascia (composta fra l'altro da due commissari i quali avevano preso parte rispettivamente al primo ed al secondo giudizio di idoneità: prof. Mauro e prof. Margiotta Broglio) ha invece deciso, a distanza di pochi giorni dal 9 gennaio 1986, di includere il candidato fra i vincitori. L'attore ha fatto notare, in ciò trovando conferma nella documentazione acquisita al processo, che il candidato non aveva aggiunto nessun altro titolo a quelli sulla cui base gli era stato negato il giudizio di idoneità.

Ed, infatti, non risulta che il prof. Tozzi, entro il 2 novembre 1984, salvo l'edizione provvisoria di cui sopra, abbia pubblicato lavori scientifici ulteriori rispetto a quelli già presi in esame in precedenza dall'ultima Commissione giudicatrice dell'idoneità ad associato.

Ed appare strano che la Commissione di fronte a titoli sostanzialmente identici (tanto che l'edizione provvisoria della monografia non è menzionata nel giudi-

zio conclusivo), abbia espresso una valutazione favorevole nettamente differente da quella espressa, sugli stessi titoli, da altra commissione, appena un mese prima.

Alla luce di quanto sopra e tenuto conto che l'attività scientifica dell'attore, anche successiva al giudizio d'idoneità a professore associato, era stata positivamente apprezzata, nel presente concorso, nei giudizi individuali di quattro commissari su cinque, riesce incomprensibile la ragione del giudizio finale negativo espresso per il Colella, a meno che non si faccia riferimento al criterio seguito dalla Commissione (e indicato nella relazione di minoranza del prof. Bertolino), per il quale « la Commissione ha invece optato a favore di candidati comparativamente più giovani, dichiarando trattarsi di giovani di provato valore scientifico e di sicuro affidamento per una già ora valutabile padronanza del metodo scientifico di studio e ricerca ».

Ciò accertato, non si può negare rilevanza, ai fini di un giudizio d'illiceità, a quel comportamento che discrimini la possibilità di accesso ai pubblici uffici, da parte di un soggetto, facendo leva sulla sua età, sottraendo oggettivamente chances di successo ai candidati più anziani di un concorso ed assegnando, invece, maggiori possibilità a favore dei più giovani, sulla base magari di un malinteso compito di ringiovanimento degli uffici. (Sul rilievo del fatto discriminatorio, come fatto illecito, e sulla qualificazione di danno ingiunto quale danno produttivo di perdita di chance vedi Cass. 19 dicembre 1985, n. 6506).

Tale comportamento comporta, oltretutto, nel caso di specie una umiliazione ulteriore del lavoro oscuro e solitario fatto di studi decennali condotti anche in prospettiva di una valorizzazione e di un « apprezzamento ufficiale » dei medesimi, umiliazione che contrasta con l'esigenza di pieno sviluppo della persona umana così solennemente affermata tra i principi fondamentali del nostro ordinamento e così assolutamente non limitata e non limitabile in ragione dell'età.

Al di là dell'esito del concorso sembra dunque che l'operato della Commissione abbia arrecato un'indubbia lesione alla reputazione dell'attore falsificandone l'immagine agli occhi del pubblico (a

false light in public eye), offrendo a quest'ultimo un messaggio per il quale l'età (fisica e/o accademica) dell'attore risulta essere ormai d'ostacolo ad ulteriori riconoscimenti accademici e pregiudicando di conseguenza anche la vita di relazione dell'attore, con danni apprezzabili anche patrimonialmente.

A ben vedere la lesione della reputazione dell'attore viene in rilievo secondo due distinti profili: per un verso risulta lesa la reputazione dell'attore in quanto uomo, configurandosi l'età non già alla stregua di misuratore della maturità e dell'esperienza, bensì alla stregua di indice di progressiva incapacità a maturare riconoscimenti professionali (la lesione riguarda qui direttamente la dignità della persona nonché quell'insopprimibile esigenza di « sviluppo della persona umana » che non deve affatto considerarsi esaurita con il passare degli anni); per altro verso la reputazione dell'attore potrebbe subire ulteriore pregiudizio, dal giudizio di inadeguatezza riguardante la sua produzione scientifica, giudizio espresso nel quadro di una procedura concorsuale caratterizzata, per lo meno, da superficialità e negligenza da parte dei componenti la Commissione. Per questo secondo aspetto, però, la lesione lamentata dall'attore, ancorché probabile, non può essere fatta valere in questa sede poiché il giudice non può sostituirsi all'organo giudicante di un pubblico concorso nel vagliare l'adeguatezza di taluni titoli scientifici a fronte di altri, pur dando atto che l'ordine di valutazione seguito dalla Commissione non risulta corretto ed è anzi risultato strumentale alla commissione di un illecito civile.

Entrambi i profili ora evidenziati contengono una componente del danno di natura non patrimoniale di difficile valutazione; sul piano patrimoniale è dato riscontrare come il danno alla vita di relazione comprime le possibilità di affermazione sul piano civile dell'attore e menoma l'attitudine ai rapporti interpersonali, diminuendo la capacità di affermazione del soggetto leso.

La Suprema Corte di Cassazione ha già, d'altra parte, avuto modo di chiarire come « il danno alla vita di relazione, consistente nell'impossibilità o nella difficoltà di reintegrarsi nei rapporti sociali e di mantenerli a livelli normali, costi-

tuisce una componente del danno patrimoniale e concreta non una generica menomazione bensì un nocimento che tocca aspetti specifici della personalità umana, variabili a seconda dell'età, del sesso, dell'attività esercitata... » (Cass. 23 ottobre 1985, n. 5197).

Benché risulti certa l'esistenza del danno nelle sue componenti patrimoniali e non patrimoniali in ordine alla lesione dei diritti della persona dell'attore sottolineati dal primo dei profili testé tracciato, per la quantificazione del dovuto la causa va rimessa sul ruolo, essendo onere dell'attore fornire rigorosa prova dell'entità del pregiudizio patrimoniale subito.

In ordine alla domanda di convalida del sequestro giudiziario, autorizzato su richiesta dell'attore, ritiene il Collegio che essa meriti accoglimento.

La rilevanza della documentazione, di cui è stato richiesto il sequestro, ai fini istruttori emerge da quanto in precedenza esposto. Quanto al periculum basti considerare che, trattandosi di beni di pertinenza di terzi, sussisteva il fondato timore che la Pubblica Amministrazione ne perdesse la disponibilità, in quanto il bando di concorso prevedeva all'art. 11 che entro tre mesi dall'espletamento dello stesso i candidati avrebbero potuto ritirare presso il Ministero le pubblicazioni ivi depositate.

In tal caso sarebbe risultato vanificato il diritto della parte istante all'esibizione delle medesime in giudizio.

Ogni statuizione in ordine alle spese va riservata al momento della pronunzia della sentenza definitiva.

P.Q.M. — Il Tribunale di Roma, non definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da Colella Pasquale con atto di citazione notificato il 4 giugno 1986, in contraddittorio tra le parti, ogni altra istanza disattesa, così provvede:

Accerta la responsabilità dell'Amministrazione convenuta per l'attività illecita posta in essere in danno dell'attore e la condanna al risarcimento dai danni arrecati, da liquidarsi in prosieguo di giudizio.

Dispone, con separata ordinanza, la rimessione della causa sul ruolo per l'accertamento dell'ammontare dei danni subiti dall'attore.